

**Contributo Altroconsumo**

**Audizione presso la X Commissione industria, commercio, turismo del Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge n.615 (obsolescenza programmata dei beni di consumo).**

Roma 18 giugno 2019

Altroconsumo, associazione a tutela dei consumatori, ringraziando per l'audizione in oggetto, intende sottoporre a codesta rispettabile Commissione le seguenti osservazioni:

- **In generale :**

il DL 615 è molto favorevole ai consumatori, anche se ci sembra non sempre ben bilanciato.

Principalmente il decreto dovrebbe puntare su una corretta **informazione del consumatore e responsabilità** del produttore/distributore.

In alcuni punti tale obiettivo andrebbe rafforzato e in altri, forse si chiede ai produttori uno sforzo maggiore e dunque non sempre realisticamente realizzabile, di quanto previsto nel caso dell'identificazione di un prodotto pericoloso.

Estremamente positiva l'idea di indicazione di **durata prevista**, ma le verifiche di durabilità sul prodotto nuovo sono lunghe e onerose e non necessariamente conclusive. Molto più utile invece sarebbe avere un registro dei prodotti che si rompono prima del previsto. In teoria i produttori sarebbero tenuti a tenere un registro dei reclami/problemi fondamentale per problemi di sicurezza, ma che potrebbe altrettanto essere utile ad evidenziare problemi specifici di durata. Sarebbe utile avere informazioni su tale registro e sulle modalità di accesso.

---

**Altroconsumo**

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina 22, 20159 Milano

Tel +39 02 66 8901

Fax +39 02 66 8902 88

[www.altroconsumo.it](http://www.altroconsumo.it)

C.F. 97010850150

- **Analisi articoli DL 615:**

### **Art. 1**

**punto a)** si suppone che vi siano pezzi “fatti per non durare” cosa davvero difficile da provare, la qualità dei pezzi dipende dalle specifiche, dai materiali, dai chi li produce e dall’esigenza di avere una buona equazione costi ricavi, per questo possono esserci componenti più “a buon mercato” che hanno consentito l’accesso in massa per molti prodotti, anche grazie ad una riduzione di costo.

**punto e)** condividiamo che si parli anche di software, anche se temiamo non potrà sempre essere applicabile, infatti un conto è Apple che produce tanto hardware che software e gestisce le applicazioni, molto diverso il caso dei prodotti Android.

### **Artt. 2,4 e 5:**

siamo concordi sulle le modifiche proposte per l’art 2 , 5 e 6 del Codice del Consumo in tema d’informazione obbligatoria al consumatore da parte del produttore.

### **Art.3 punto 2: 2.**

Il produttore è tenuto, per i beni di consumo elettrici ed elettronici che per il loro corretto funzionamento prevedono una componente *software*, per tutto il periodo della commercializzazione e per un periodo ulteriore pari alla durata della garanzia legale, ad assicurare la disponibilità di aggiornamenti del *software* e delle applicazioni ad esso afferenti, nonché la necessaria assistenza tecnica. Considerata come 2 anni la garanzia legale quanto sopra non ci sembra particolarmente utile soprattutto qualora si parli di grandi elettrodomestici smart o di prodotti con componenti IoT.

### **Art.9:**

ottimo che ci siano sanzioni dove si predispongono legislativamente obblighi, ma 2 anni di reclusione sono forse eccessivi. Meglio sarebbe prevedere solo la multa, magari anche più alta e proporzionale con il costo del prodotto e il fatturato del produttore e che venga destinata alle attività previste nell’art. 8 comma b), anche perché dimostrare che il prodotto è deliberatamente stato concepito per durare meno ci pare davvero complicato.

In conclusione, a nostro avviso, sarebbe più opportuno parlare genericamente di “Obsolescenza” ,tralasciando il termine “programmata” perché sottintende una volontà dolosa da parte del produttore che non è detto che ci sia, o quanto meno è difficile da dimostrare.

**Per informazioni:**

[Silvia Castronovi](mailto:pr@altroconsumo.it) – Government Relations Officer- cell. 39 335 375326 - e-mail: [pr@altroconsumo.it](mailto:pr@altroconsumo.it)